

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 13701 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la regione Umbria nei confronti di:

- *[OMISSIS] [Omissis]*, nato a *[Omissis] [Omissis]* (*[OMISSIS]*) il *[omissis].[omissis].[omissis]* (*c.f.: [OMISSIS]; pec: [omissis]*) e ivi residente in via *[omissis] [Omissis] [omissis]*; non costituito.

VISTO l'atto di citazione.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella pubblica udienza del giorno 16 aprile 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Elisabetta Bodo, il Relatore Cons. Giuseppe Vicanolo e il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Enrico Amante.

Ritenuto in

FATTO

I. – Con atto di citazione depositato il 02/12/2024, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di Giustizia Contabile (*nel prosieguo: C.G.C.*), la Procura regionale ha convenuto in giudizio la persona in epigrafe generalizzata - nelle qualità, all'epoca dei fatti, di Responsabile del Settore Tecnico e di R.U.P. (*Responsabile Unico del procedimento*) del Comune di Amelia (*TR; nel prosieguo "Comune"*) - per sentirla condannare al pagamento, in favore del predetto, dell'importo complessivamente quantificato in euro **24.311,79,** per il danno erariale derivante da un giudizio civile promosso dalla Società Sardellini Costruzioni S.r.l. di Macerata (*nel prosieguo "Società"*), esitato con la soccombenza del Comune.

II. – Richiama in proposito la Procura regionale, di aver avviato l'attività istruttoria a seguito di notizia di danno, ricevuta dal Comune, concernente la trasmissione della deliberazione n. 9 del 19/04/2022 del Consiglio comunale avente a oggetto "*Sentenza Tribunale Civile di Terni n. 168/2022 – Riconoscimento debito fuori bilancio*", con la quale veniva deliberato il riconoscimento del debito, nei confronti della Società, complessivamente quantificato in euro **21.404,48**, di cui:

- euro **12.774,18** a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale pari a euro **12.630,68** oltre a interessi legali dal 26/03/2019 sino al 15/05/2022 (*data presuntiva di soddisfo*);
- euro **8.633,30** per spese processuali (*euro 364, per spese esenti; euro 4.835,00 per compensi professionali; euro 2.2219 per oneri accessori; euro 1.214,00 per contributo unificato*).

III. Dall'istruttoria attuata dalla Procura regionale emergeva quanto

segue:

i) in data 04/11/2011, il Comune stipulava con la predetta Società, il contratto di appalto, dell'ammontare complessivo di euro **625.078,74**, relativo all'esecuzione dei lavori di realizzazione del "*Percorso per l'accesso al centro storico, sistemazione delle aree pedonali e della Piazza S. Agostino, pavimentazioni, arredo urbano, parcheggio e centro bocciofilo di Porta Posterola - Lotto A*"; l'Ing. *[Omissis] [Omissis]*, altresì Dirigente responsabile del Settore Tecnico del Comune, veniva nominato quale R.U.P.; i lavori, la cui regolare esecuzione non costituisce oggetto di accertamento, venivano consegnati il 12/04/2012 e venivano ultimati in data 31/03/2015;

ii) il certificato di collaudo - determinante in euro 574.658,54 il conto finale dei lavori eseguiti, in euro 546.000,00 gli acconti corrisposti (*n. 5 certificati di pagamento*) e in euro 28.658,54 il credito netto spettante alla Società - veniva firmato l'11/10/2016 dal Collaudatore, dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. nonché sottoscritto con riserva, il 10/02/2017, dalla Società; nel certificato risultava espressamente quanto segue:

a) "***Ultimazione dei lavori***. *L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12/12/2014 come accertato con verbale in data 23/12/2014, e quindi nei tempi concessi. Nel medesimo verbale si dava atto che andavano completate alcune lavorazioni marginali pertanto venivano assegnati all'Impresa Sardellini Costruzioni Srl ulteriori 45 giorni. Le lavorazioni di cui trattasi erano le seguenti: - Piazza S. Agostino – realizzazione quadri elettrici e collegamenti; Piazza Bassa e P.ta Posterola – completamento pavimentazione e quadri elettrici; - Nuova Bocciofila – sistemazione area di cantiere, sportello quadro*

esterno. Tale termine sarebbe dovuto scadere il giorno 6 febbraio 2015. L'Impresa ha fatto presente in via informale che il periodo è stato contrassegnato da una notevole piovosità, documentando la presenza di giornata di pioggia di numero n. 19 da fine dicembre a fine febbraio. Inoltre, l'impresa ha soprasseduto allo smantellamento della gru nella presunzione che le venisse affidato anche il lotto B di completamento dei medesimi lavori, visto che l'offerta di gara comprendeva, nei termini possibilistici previsti dal bando di gara, l'eventuale estensione dell'appalto. L'insieme delle due condizioni sopra riportate ha comportato un ritardo nel completamento dei lavori marginali; sì che solo con verbale in data ***31 marzo 2015*** *(giusta segnalazione dell'Impresa in data 30/03/2015) la Direzione Lavori constatava il completamento di tali opere*";

b) "***Ritardo dell'esecuzione dei lavori***. *L'impresa ha ultimato i lavori nei tempi concessi. Per quanto riguarda l'ulteriore ritardo da parte dell'Impresa per il completamento lavorazioni marginali, si ritiene che le motivazioni sopra esposte possano giustificarlo in quanto lo smantellamento della gru e la sua successiva nuova installazione da parte dell'Impresa Sardellini, nel caso le fosse stato affidato anche l'esecuzione del lotto B, avrebbe comportato un inutile ingiustificato costo*";

c) "***Tempo stabilito per il collaudo***. *Come da art. 54 del Capitolato speciale d'appalto, il collaudo dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, e dal momento che i lavori furono ultimati il giorno 31/03/2015, la visita di collaudo dovrà effettuarsi entro il giorno 31/09/2015. Non è stato possibile rispettare tale scadenza in quanto non si è potuta reperire parte della documentazione necessaria alla redazione del collaudo in tempo utile*";

d) *"**Relazione riservata del Direttore dei lavori**. Il Direttore dei lavori ha relazionato riservatamente al Responsabile del Procedimento, sulle riserve avanzate dalla Ditta appaltatrice, in sede separata.* ***Le riserve sono state ritenute inammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento e le lavorazioni sono proseguite****";*

e) *"Per quanto riguarda l'applicazione della penale il D.L. non ha tenuto conto nella redazione del conto finale della proroga concessa dal RUP in data 29/09/2014. Pertanto l'importo della penale risulta essere uguale a zero";*

f) "Riserve dell'impresa. *L'Impresa ha firmato il registro di contabilità del conto finale confermando le riserve per un importo totale di euro* ***718.223,53****";*

g) la Società, con aggiunta in calce al certificato di collaudo, richiamava e confermava le riserve n. 1 (*per euro 407.775,37*), n. 2 (*per euro 23.920,74*), n. 4 (*per euro 146,369,47*), n. 5 (*per euro 37.772,09*), n. 6 (*per euro 5.171,45*); inoltre - riportando lo stralcio del certificato medesimo relativo all'ultimazione dei lavori - aggiungeva le seguenti:

g1) *"**Riserva n. 7: oneri di manutenzione connessi al ritardo delle attività di collaudo**. Si richiama in primis il lodo arbitrale 07/04/08 n. 30,2000,1,188 che così stabilisce: "Atteso che l'approvazione del collaudo è l'atto che esaurisce sia il collaudo stesso sia i rapporti tra le parti e che fino a quel momento l'appaltatore è gravato da obblighi di manutenzione e guardiania dell'opera, il Committente è tenuto a risarcire l'appaltatore per gli oneri sopportati a causa del consapevole ritardo con cui si è proceduto al collaudo, quantomeno nella misura del rimborso proprio di quegli oneri di manutenzione e guardiania sostenuti da quest'ultimo." Per la quantificazione si fa riferimento al lodo arbitrale n. 58 dell'11.07.1991 "Nel caso in cui il collaudo non sia*

intervenuto nei termini previsti, l'impresa appaltatrice, tenuta alla manutenzione delle opere eseguite per tutto il maggior tempo, ha diritto ad essere indennizzata, secondo prassi, sulla base del 2% dell'ammontare netto dello stato finale". Ne discende euro 574.658,54x0,02=euro 11.493,17. ***Totale riserva 7: euro 11.493,17***";

g2) "<u>Riserva n. 8: interessi per ritardato pagamento rata di saldo</u>. *L'impresa lamenta i maggiori oneri per interessi sostenuti a causa del ritardo del pagamento della rata di saldo conseguenti al ritardo nell'emissione dell'atto di collaudo. La quantificazione degli interessi viene effettuata in modo provvisorio alla data del 01/02/2017, data di ricevimento del certificato di collaudo, e la sua definizione ultima viene ovviamente rimandata nel suo complesso al momento della effettiva liquidazione delle somme residuali. (…..) Alla luce di quanto precede l'Impresa è a richiedere il riconoscimento dei maggiori oneri per interessi di ritardato pagamento per euro 2.144,09 salvo ulteriori aggiornamenti alla data del reale soddisfo.* ***Totale riserva 8: euro 2.144,09***".

iii) con atto di citazione del 18 marzo 2019, la Società conveniva il Comune di Amelia innanzi al Tribunale di Terni, per sentirlo condannare al pagamento delle somme corrispondenti alle complessive n. 8 (*otto*) riserve precitate, oltre all'importo di euro 1.959,72 concernente un'ulteriore fattura (*la n. 95 del 25/08/2014, relativa a lavori attuati senza contratto scritto*) ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni subiti a causa del denunciato mancato adempimento del contratto di appalto, previo eventuale esperimento di C.T.U., oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge.

iv) Si costituiva nel giudizio il Comune, con memoria in data 10/09/2019, con la quale si contestavano le singole riserve; con riferimento alla n. 7, si censurava unicamente: "*… appare opportuno precisare come tale riserva risulti sproporzionata nel quantum (che pertanto si contesta formalmente). A tacer d'altro, perché l'impresa quantifica il danno nell'ammontare del 2% dell'importo netto dello stato finale, mentre secondo la prassi dovrebbe essere quantificato nell'ammontare del 2% annuo sull'importo netto contrattuale, ridotto di spese generali (13%) ed utile (10%) e rapportato al tempo effettivo del ritardo (cfr. ANAC AG 13/13 11 aprile 2013)*"; nei riguardi della riserva n. 8 si eccepiva "*Sul punto, si contesta quanto dedotto da parte attrice nella parte in cui fa decorrere il termine di 90 giorni per il pagamento del saldo dal 30.09.2015 e non invece dalla data di effettiva esecuzione del collaudo (11.10.2016)*"; da ultimo, con riferimento alla pretesa concernente il preteso pagamento della fattura n. 95 del 2014, si deduceva il difetto di forma scritta del conferimento dell'incarico, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa creditoria.

v) Il Tribunale di Terni, con la sentenza n. 168 del 10/02/2022, in parziale accoglimento della domanda, accertava il fondamento delle sole pretese concernenti le riserve n. 7 e n. 8 ("*A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per le riserve n. 7 e 8 che, non contestate nell'an sono state viceversa contestate dal Comune solo nel quantum*") e, pertanto:

a) (*riserva n. 7*) condividendo i criteri di quantificazione richiamati dal Comune, lo condannava al pagamento, in favore della Società, dell'importo di euro 9.572,68;

b) (*riserva n. 8*) veniva conseguentemente accolta la correlata riserva

concernente gli oneri accessori, con condanna del Comune al pagamento dell'importo di euro 12.630,68 oltre interessi legali dal 26/03/2019 (*data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio*), sino all'effettivo soddisfo.

c) L'Ente locale veniva inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate: in euro 4.835,00 per compensi professionali e in euro 364,45 per altri esborsi, oltre spese forfettarie iva e cpa.

IV. – Il Comune, con la deliberazione consiliare n. 9 del 19/04/2022, *precit.*, si determinava al riconoscimento del correlato debito. I conseguenti impegni di spesa venivano assunti con le seguenti determinazioni settoriali:

i) n. 117 del 12/05/2022 (*per euro 12.630,68, per inadempimento contrattuale – quota capitale*), sottoscritta dall'Ing. *[Omissis] [Omissis]* in qualità di Responsabile del 3° Settore;

ii) n. 128 del 20/05/2022 (*per euro 270,00 per saldo quota capitale*), sottoscritta dall'Ing. *[Omissis] [Omissis]* in qualità di Responsabile del 3° Settore;

iii) n. 50 del 20/05/2022 (*per euro 1.214,00 + 140,00 + 7.419,30, per spese di lite*) sottoscritta dal Responsabile del Settore AA.GG.;

iv) n. 4 del 05/08/2022 (*euro 2.907,81, per interessi moratori*), firmata dal Segretario generale.

V. – Con invito a dedurre notificato in data 26/06/2024, la Procura regionale contestava all'Ing. *[Omissis] [Omissis]* il danno indiretto quantificato in complessivi euro **24.311,79**, in esito alla soccombenza del Comune nel giudizio risarcitorio definito con la sentenza n. 168 del 2022

del Tribunale di Terni, contestando quanto segue:

i) il mancato rispetto del termine per il collaudo era dipeso da difficoltà che lo stesso R.U.P. dell'appalto, non era riuscito a chiarire: "*in ordine al ritardo nelle operazioni di collaudo rappresento che l'ufficio sta procedendo alla verifica della documentazione agli atti del procedimento al fine di ricostruire temporalmente le diverse fasi e individuare le cause che hanno fatto maturare il ritardo. Ad oggi, sulla base di quanto riportato nel certificato di collaudo risulta che il mancato rispetto dei termini per il collaudo è dipeso dalle difficoltà di reperire parte della documentazione necessaria, per ragioni che, stante il tempo intercorso, non sono ancora riuscito ad individuare*" (*rif.: la relazione istruttoria, resa alla Procura regionale dal predetto, del 10/01/2023*);

ii) il Comune, nel giudizio civile, non aveva contestato l'*an* delle pretese della Società (*poi accolte*), ma unicamente il relativo *quantum*;

iii) il R.U.P. era stato ingiustificatamente inerte sia nella redazione della contabilità finale dell'appalto e nell'erogazione del saldo sia nel riscontro delle legittime richieste dell'appaltatore formulate con le riserve;

iv) il pregiudizio pertanto cagionato al Comune, si manifestava quale conseguenza diretta e immediata delle condotte contestate all'invitato;

v) il generico riferimento alla "d*ifficoltà di reperire parte della documentazione dell'appalto*" aggravava, anziché alleviare, la posizione dell'invitato, attestandone la superficiale trascuratezza nell'espletamento dei compiti dell'Ufficio;

vi) il danno addebitato consisteva negli esborsi sostenuti dal Comune di Amelia in conseguenza delle condotte del R.U.P./Responsabile del

Settore Tecnico, per l'importo di euro 24.311,79 quale sommatoria tra la "*sorte*" pari a euro 12.630,68 e le "*spese di lite ed interessi*" dell'ammontare di euro 11.681,11.

VI. – In data 08/08/2024 l'invitato replicava all'invito soffermandosi in particolare sulle riserve n. 7 e n. 8, formulate dalla Società in sede di collaudo dei lavori, in proposito argomentando che l'esito del giudizio civile aveva dimostrato la correttezza della gestione dell'appalto da parte dell'Ufficio, anche in relazione alle predette riserve; per queste ultime, seppure contestate dal Comune solo nel *quantum*, il ritardo era "*dipeso in buon parte dalla conduzione dei lavori sul cantiere da parte della stessa impresa. Nello specifico i lavori appaltati dalla ditta risultano ultimati in data 30.3.2025 come da certificazione del direttore dei lavori; purtuttavia alla data citata tuttavia ancora non risultavano completati i lavori per la parte relativa alla rimozione degli apprestamenti della sicurezza (gru, ponteggi, ecc…), la cui direzione è affidata al responsabile della sicurezza in fase esecutiva, il quale, nell'incontro avuto in data 23.3.2016 (come da convocazione del 21.3.2016, all. 1) certifica (come evidenziato nella determina 311 del 26.3.2016 – all. 2) che tali lavori risultano completati solo in data 23.3.2016. Le aree risultano riconsegnate al Comune in data 30.3.2016; l'ultimo S.A.L. relativo ai lavori della sicurezza sul cantiere risulta conseguentemente liquidato il 26.4.2016 con determina n. 311 del 26.4.2024* (recte: 2016) *(all. 2). Il collaudo non poteva essere effettuato in assenza di tutti i lavori, sia quelli principali ultimati come da certificazione del direttore dei lavori in data 30.03.2025, sia quelli relativi alla sicurezza la cui conclusione come certificato dal responsabile della sicurezza è avvenuta solo in data 23.3.2016. Il ritardo*

maturato nel collaudo non è pertanto dipeso solo dall'inerzia dell'ufficio ma anche dall'inerzia della stessa ditta che ha concluso lo smontaggio degli apprestamenti della sicurezza solo in data 23.3.2026 e che non ha consentito all'ufficio di effettuare il collaudo dei lavori prima della data del 23.06.2026. Alla luce di quanto illustrato si evince che il collaudo avvenuto in data 11.10.2016 rispettava pienamente i termini temporali previsti dalla legge e la data in cui lo stesso è stato sottoposto alla firma dell'impresa da parte del collaudatore risulta avvenuta con solo due mesi di ritardo rispetto alla fine dei lavori di smontaggio degli apprestamenti della sicurezza. In virtù di quanto sopra si ritiene di escludere in capo al sottoscritto di una condotta qualificabile in termini di colpa grave. Per l'effetto s'invita codesta On. Procura a tenere conto di quanto sopra al fine di sterilizzare il preteso danno erariale".

Alla memoria venivano allegate:

i) la nota prot. 3567/2016 del 21/03/2016 con la quale il R.U.P. convocava, per il giorno 23/03/2016, l'Ing. *[Omissis] [Omissis]* (*C.S.E. – Coordinatore della Sicurezza; cfr. infra, il seguente punto **ii) d***), l'Arch. *[Omissis] [Omissis]* (*Direttore dei lavori*) e la Società "*ai fini della definizione del 5° SAL sicurezza*";

ii) la determinazione settoriale n. 116 dell'**11/04/2016** con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. *[Omissis] [Omissis]*, impegnava l'importo di euro 16.761,35, prendendo atto:

a) del 5° S.A.L. - quota sicurezza (*n.d.r.: a tutto il **12/12/2014**, cfr. infra, in DIRITTO, il capo **VII.***);

b) del certificato di pagamento n. 5 di euro 15.237,59 oltre a IVA al 10%, per un totale di euro 16.761,35 (*n.d.r.: del **06/02/2015**, cfr. infra in*

DIRITTO, capo ***4.a.***);

c) della fattura della Società n. 173 del **31/12/2014** dell'importo predetto di euro 16.761,35;

d) della comunicazione del 23/03/2016 del C.S.E. (*Ing. [Omissis] [Omissis]; n.d.r.: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera, ex art. 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008*), con la quale si asseriva che il medesimo aveva attestato l'avvenuta esecuzione dei lavori inerenti il 5° S.A.L. Sicurezza (*n.d.r.: non attestante, tuttavia, alcuna data di avvenuta esecuzione dei lavori in tema di sicurezza; cfr. infra, in DIRITTO, il capo* ***4.b.***).

VII. – La Procura regionale, a seguito delle deduzioni, acquisiva, con decreto istruttorio diretto al Segretario generale del Comune, la seguente documentazione:

a) il verbale della riunione del **28/01/2015**, firmato dal Direttore di cantiere (*della Società*), dal Direttore tecnico (*della Società*) dal C.S.E. (*[Omissis] [Omissis]*) e dal R.U.P. (*[Omissis]*), dal seguente contenuto: "*Si prende in esame la richiesta dell'Impresa Sardellini Costruzioni srl di Macerata (affidataria dei lavori in oggetto), relativa ai maggiori costi sostenuti a seguito delle prescrizioni impostele per realizzare opere di sicurezza non previste nel progetto originario e resesi necessarie a seguito di ordini dell'Amministrazione, si decide di inserire tali opere nel prossimo SAL della sicurezza previo controllo delle quantità rilevate contestualmente*";

b) *la dichiarazione in data* ***23/03/2016*** *del C.S.E. Ing. [Omissis] [Omissis], recitante: "****Oggetto: PUC 2 Percorso per l'accesso al centro storico – sistemazione aree pedonali e Piazza S. Agostino. Ordine di servizio****. Con riferimento alle intese intercorse riportate nel verbale del 28 gennaio 2015*

e alle richieste del RUP di cui alla mail odierna, e anche per sanare formalmente una presunta, mancanza amministrativa evidenziata dal collaudatore, si comunica che i lavori di cui trattasi, analiticamente riportati nel 5° SAL sicurezza, sono stati eseguiti a seguito mia disposizione dopo averne concordato la tipologia col RUP come evidenziato nel verbale citato.";

c) il 5° S.A.L. ("sicurezza") a tutto il **12/12/2014**, dell'importo di euro 59.545,70, non soggetto a ribasso (*n.d.r.: S.A.L. risultante incompleto in atti: mancando le pag. 3 e 4 delle n. 5 complessive*),

VIII. – Con l'atto di citazione depositato il 02/12/2024, la Procura regionale - nel richiamare sia che la tempestiva redazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo veniva disposta dal Codice dei contratti pubblici nella duplice ottica dell'interesse della Stazione appaltante e dell'Impresa esecutrice sia che l'Appaltatore aveva il diritto di essere compensato per l'attività di vigilanza e custodia dell'opera nel caso di ritardo imputabile alla P.A. nel dare inizio al collaudo nel termine fissato dal C.S.A. (*rif.: Cass. Sez. I, n. 11889 del 28/05/2014 e n. 603 del 17/06/1998*) - ribadendo i contenuti dell'invito a dedurre, altresì rilevava che:

a) solo in sede deduttiva il convenuto giustificava (*parzialmente*) il ritardo nella redazione del collaudo con la necessità di attendere l'ultimazione di ulteriori lavorazioni, afferenti alla sicurezza, terminate solo il 23/03/2016;

b) ove fossero sussistite ragioni giustificative, queste avrebbero dovuto trovare esplicitazione nello stesso certificato di collaudo e successivamente essere opposte all'Impresa;

c) nel certificato di collaudo non v'era nulla se non la diversa motivazione della "*impossibilità di reperire la documentazione*", laddove, invece, espressamente risultava alla data del 31.03.2015 l'ultimazione di tutte le lavorazioni anche marginali [*comprensive delle opere di sicurezza e di rimozione della gru; n.d.r.: cfr. supra il punto* ***III.ii) b)***];

d) pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'invitato, nell'atto di collaudo si attestava anche la conclusione delle lavorazioni marginali, dandosi atto che il **certificato di pagamento n. 5**, relativo agli oneri per la sicurezza, pari a euro 15.237,59 veniva emanato il 06/02/2015; conseguentemente, affermava la Procura regionale: "*delle due, invero l'una:* ***i)*** *o il collaudo riporta dati prima facie non corretti in ordine all'andamento dell'appalto (circa la data di ultimazione di tutte le lavorazioni, 31.03.2015) e alle motivazioni del ritardo nella relativa redazione (impossibilità di reperire la documentazione);* ***ii)*** *ovvero le circostanze addotte dall'Ing. [OMISSIS] in sede deduttiva non hanno avuto reale incidenza sui tempi della certificazione. In entrambe le prospettazioni, per quanto qui rileva, sussiste la condotta antigiuridica del R.U.P., attuale evocato.*";

e) anche accedendo alla prospettazione del convenuto formulata in sede deduttiva, le opere marginali relative alla sicurezza venivano ultimate il 23/03/2016, mentre il certificato di collaudo risultava emesso l' 11/10/2016 (*vale a dire oltre i mesi 6 previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto*) e, quindi, sottoposto alla firma dell'Impresa solamente il 10.2.2017***;***

f) <u>non</u> risultava, comunque, che il convenuto avesse assunto posizione sulle riserve n. 7 e n. 8 iscritte in calce al certificato di collaudo, laddove

precedentemente la D.L. e il R.U.P. si erano espresse unicamente sulle riserve iscritte dal n. 1 al n. 6, né che il R.U.P. avesse riscontrato la diffida proposta dalla Società con pec del 27/11/2017 (*n.d.r.: non rinvenuta in atti*) per l'attivazione del sub-procedimento di accordo bonario come dovuto;

g) le omissioni evidenziate avevano assunto incidenza causale nella verificazione del danno, considerato anche il silenzio serbato con riferimento alla sussistenza delle ragioni giustificative del ritardo nell'emanazione del certificato di collaudo, quantomeno parziali, dedotte dal R.U.P. medesimo; come altresì asserito comprovato dal generico riferimento alla "*difficoltà di reperire parte della documentazione dell'appalto*";

h) tutte le sopra indicate circostanze, comprovavano la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, considerata l'inesistenza di giustificazione alcuna del ritardo di cui trattasi; riconoscendo la giurisprudenza la responsabilità del R.U.P. per le condotte gravemente colpose nella gestione dell'appalto (*rif.: Corte dei conti, Sez. Veneto n. 86 del 2024*).

Nel ribadire la sussistenza in fattispecie di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, la Procura regionale concludeva per la condanna del convenuto al pagamento della somma complessivamente quantificata in euro 24.311,79, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

IX. – Nell'udienza del 16/04/2025, il convenuto - non costituito - non si

presentava; al riguardo il P.M. domandava di dichiararne la contumacia.

Considerato in

DIRITTO

1. - Deve essere in via preliminare dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell'art. 93 C.G.C., in quanto non costituito nel giudizio benché ritualmente citato.

2. - Nel merito, la domanda della Procura regionale appare fondata nei termini e nei limiti di successiva motivazione.

3. – Disponeva l'articolo 10 (*Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) del decreto legislativo n. 164 del 2006 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), *ratione temporis* applicabile alla fattispecie all'esame:

"***comma 2.*** *Il responsabile del procedimento svolte tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti*;

comma 3*. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:*

comma 3, lett. c)*: cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;*

comma 3, lett. d)*: segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;*

comma 4. *Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del diretto dell'esecuzione del*

contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 9 (*Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici*) del d.P.R. n. 207 del 2010 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), *ratione temporis* applicabile alla fattispecie all'esame: "***comma 1:*** *Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo degli interventi risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia*".

Disponeva il successivo articolo 10 che, tra l'altro, il R.U.P.:

"***comma 1, lett. n):*** *adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sentito il direttore dei lavori*;

comma 1, lett. t)*: accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;*

comma 1, lett. v) *assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;*

comma 1, lett. cc)*: propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;*

comma 2.*: Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei*

lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;".

Al riguardo, con riferimento ai compiti attribuiti al R.U.P. in materia di sicurezza, con la sentenza n. 18102 del 10/04/2017, la Suprema Corte ha affermato sussistente, a carico del R.U.P., una posizione di garanzia anche in materia di salute e sicurezza, in corso di svolgimento dei lavori, considerato l'obbligo di vigilanza allo stesso riconnesso, comprendente l'esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali, sicché allo stesso spetta accertare che il C.S.E. adempia agli obblighi attribuiti in tale materia.

4. – Tanto richiamato al punto che precede, ad avviso del Collegio risulta accertata in atti la condotta antigiuridica del convenuto il quale, nella qualità di R.U.P. dell'appalto di cui trattasi, nei termini censurati dalla Procura regionale, ha sostanzialmente contribuito a causare il ritardo nell'emanazione del certificato di collaudo dei lavori, in violazione del precipuo compito di provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo degli interventi risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi previsti per l'attuazione dei lavori (*articolo 9, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; cfr. supra, il capo* **3.**)

Deve inoltre rilevarsi, nel merito di quanto dal convenuto dedotto in risposta all'invito a dedurre, che la vicenda relativa alla presunta circostanza giustificativa concernente lavori non completati affidati al "*responsabile della sicurezza in fase esecutiva*", che avrebbe certificato il relativo completamento alla data del 23/03/2016 - circostanza asserita aver comportato il ritardo del collaudo - non appare persuasiva.

Tale narrazione, in tema di lavori relativi a interventi in materia di sicurezza (*rif., supra in FATTO, il punto* ***VII.***), si manifesta quanto meno contraddittoria, constatato che:

4.a. – il 5° S.A.L. – quota sicurezza - risulta *per tabulas* redatto il 12/12/2014 nonché il relativo certificato di pagamento (*di euro 15.237,59 oltre IVA 10% per un totale di euro 16.761,35*) veniva emanato in data **06/02/2015**, vale a dire oltre un anno prima della asserita ultimazione degli interventi relativi, secondo quanto prospettato (*ma non comprovato*) nelle deduzioni avvenuta il **23/03/2016**;

4.b. – l'ultimazione in data **23/03/2016** degli interventi relativi alla sicurezza del cantiere, poiché finalizzati alla tutela dei lavoratori, si configura non verosimile, posto che nelle deduzioni si è asserito che tali interventi - necessariamente propedeutici ai lavori oggetto dell'appalto, in ragione delle riconnesse finalità preventive - venivano ultimati (*appunto il 23/03/2016, vale a dire*) un anno dopo l'ultimazione dei lavori (*del 31/03/2015*) attestata nel certificato di collaudo;

4.c. – anche ove, in ipotesi, alla data del 23/03/2016 fosse stata completata, con grave indugio, la rimozione delle impalcature e delle ulteriori strutture predisposte a tutela della sicurezza dei lavoratori, tale circostanza - osserva il Collegio - non risulta comunque documentata in atti, nonostante le deduzioni depositate dall'invitato e il supplemento istruttorio al riguardo specificamente esperito dalla Procura regionale;

4.d. – il certificato di collaudo, non riportante tale vicenda, veniva firmato il giorno 11/10/2016 anche dal R.U.P. che avrebbe ben dovuto far riportare, nello stesso, quanto rappresentato solo a seguito di

contestazione da parte della Procura regionale, allo scopo della corretta registrazione delle riferite circostanze nell'apposito paragrafo del certificato di collaudo ("*Tempo stabilito per il collaudo*"), in luogo della motivazione invece ivi genericamente esposta.

Il Collegio, pertanto, lungi dal ritenere le circostanze addotte nelle deduzioni all'invito a dedurre favorevoli al convenuto, valuta che le stesse ne aggravino la posizione, tenuto altresì conto della successiva sua mancata costituzione nel giudizio (*esimendosi, così, dal dover rispondere alle questioni in proposito sollevate dall'atto di citazione della Procura regionale*), posto che le stesse supportano, in ogni caso, la tesi attorea del mancato assolvimento, da parte del R.U.P. del compito di vigilare sull'appalto, la cui documentazione amministrativa risultava carente in sede di collaudo dell'11/10/2016 (*motivo addotto nel certificato, firmato dallo stesso R.U.P., del ritardo nell'emanazione del medesimo; cfr. supra in FATTO, il punto* ***III. ii) c)****: il "Tempo stabilito per il collaudo"*).

Ne discende, ad avviso del Collegio, che il convenuto abbia concorso, in fondamentale violazione degli specifici obblighi normativamente intestati del R.U.P., all'accumularsi del ritardo superiore ai mesi 6 (*sei*) - siccome rilevato dal Giudice ordinario - intercorrente tra:

- l'ultimazione dei lavori del **31/03/2015**; accertata, dapprima, il 12/12/2014 con il verbale del 23/12/2014 e, quindi "riaccertata" in sede di collaudo il 06/02/2015, per avverse condizioni climatiche, e, infine, definita in quella del 31/03/2015 con riferimento, altresì, ad ulteriori indugi ricollegabili allo smantellamento di dotazioni della Società [*rif.:. il certificato di collaudo, p. 12; cfr. supra, il punto* ***III. ii) b)***];

- la firma, in data **11/10/2016,** del certificato di collaudo da parte del Direttore dei lavori, del R.U.P. e del Collaudatore, con ritardo *expressis verbis* attribuito alla impossibilità di rispettare la precitata scadenza dei sei mesi "*in quanto non si è potuta reperire parte della documentazione necessaria alla redazione del collaudo nel tempo utile*".

5. – Sempre sotto il profilo oggettivo, deve constatarsi che il ritardo accertato al capo che precede ha inequivocabilmente comportato, nel merito, la condanna del Comune statuita con la sentenza n. 168 del 2022 dal Tribunale civile di Terni [*cfr., supra, in FATTO, i punti* ***III.g1)*** *e* ***g2)*** *concernenti le riserve n. 7 e n. 8 apposte dalla Società al certificato di collaudo e i punti* ***III. v) a)*** *e* ***b)*** *relativi al giudizio civilistico*].

Al riguardo ulteriormente rilevando, nell'indicata prospettiva, che:

5.a. - a seguito dell'apposizione, in data 10/02/2017, da parte della Società, delle riserve n. 7 e n. 8 in calce all'atto di collaudo, il R.U.P. non prendeva posizione sulle stesse nonostante risultasse tenuto ad esprimersi in proposito, ai fini della definizione bonaria della controversia (*articolo 10, comma 1, lett.cc) del d.P.R. n. 207 del 2010; cfr. supra, il capo* **3.**); è appena il caso di rilevare che la circostanza per la quale, invece, il R.U.P. si sarebbe espresso negativamente anche su dette riserve (*sostenuta nelle deduzioni all'invito a dedurre*) risulta sostanzialmente smentita dalla mancata difesa del Comune, innanzi al Tribunale di Terni, relativamente all'*an* delle pretese in argomento;

5.b. – anche successivamente al collaudo, il convenuto, nonostante R.U.P. dei lavori e, in costanza dell'istruttoria, Responsabile del Settore Tecnico del Comune, dichiarava di non riuscire a individuare la

documentazione la cui mancanza aveva determinato il ritardo del collaudo [*rif.: la relazione istruttoria del [Omissis] del 10/01/2023; cfr. supra in FATTO, il punto* ***V. ii)***]; ciò, in evidente violazione del compito di cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure allo stesso attribuito *(articolo 10, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 164 del 2006; cfr., supra, il capo* ***3.***).

È quindi appena il caso di annotare che le condotte omissive sottostanti pregiudicavano, altresì in radice, ogni possibilità di difesa del Comune innanzi al Giudice ordinario, con riferimento alle pretese della Società azionate relativamente alle riserve n. 7 e n. 8 in argomento.

6. – Sul piano dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, va premesso che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994 individua, tra le componenti strutturali dell'illecito erariale, in alternativa al dolo, l'elemento soggettivo della colpa grave, nella ricerca di un equo punto di equilibrio nella ripartizione tra l'apparato amministrativo e l'agente pubblico delle conseguenze economiche del danno.

Secondo la costante giurisprudenza contabile, la colpa grave, da accertarsi secondo una prospettiva *ex ante*, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell'aver operato in inescusabile violazione di legge con elevato grado di imperizia, negligenza e imprudenza. L'accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone, infatti, la violazione di una disposizione dell'*agere* pubblico, la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente, nonché delle condizioni nelle quali egli ha operato e

l'accertamento di una grave negligenza, imprudenza o imperizia di quest'ultimo in base alle competenze esigibili nei suoi confronti e in relazione al caso concreto (*ex plurimis*: *Corte dei conti Sez. giur. Umbria n. 30 del 2025 e Sez. giur. Veneto n. 86 del 2024*).

In generale e, quindi, anche con riferimento ai danni erariali da attività amministrativa, la valutazione della colpa deve tener conto delle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato il soggetto agente, dovendosi stabilire il grado di scostamento della condotta tenuta in concreto rispetto a quella esigibile alla stregua del parametro dell'*homo eiusdem professionis et condicionis,* avuto riguardo alla possibilità di rappresentazione dell'evento dannoso (*prevedibilità*) e di adozione di tutte le accortezze necessarie ad evitarlo (*prevenibilità*).

Nel merito, la Società risultava aver apposto - in corso dei lavori - n. 6 (*sei*) riserve per un credito vantato di complessivi euro 718.223,53.

In disparte la constatazione che le predette riserve venivano, dapprima respinte dal R.U.P. e, quindi, non accolte dal Giudice civile (*n.d.r.; per la tardività della loro formulazione, in quanto non immediatamente apposte dopo l'insorgenza dei presunti fatti lesivi*), del tutto tempestive si manifestavano, invece, le riserve n. 7 e n. 8, in quanto iscritte in calce al certificato di collaudo tardivamente emanato dall'Amministrazione.

Tanto più evidenziandosi, nei fatti:

- la carenza di documentazione giustificativa della tardività nell'emanazione del certificato di collaudo medesimo, ascrivibile altresì a condotta omissiva addebitabile, quanto meno in quota parte, al R.U.P.;
- le plurime mancanze segnatamente concernenti i compiti del R.U.P.,

indicate ai precedenti capi **4.** e **5.** .

L'insieme di tali circostanze, ad avviso del Collegio, inducono a ritenere integrata, in fattispecie, la colpa grave del convenuto in termini di colpa cosciente, configurandosi al riguardo prevenibile, con la corretta condotta esigibile nei riguardi del R.U.P., sia l'insorgenza del contenzioso giurisdizionale riferito alle specifiche riserve (*n. 7 e n. 8, più volte citate*) sia il prevedibile, con prospettiva *ex-ante*, esito negativo dell'eventuale giudizio civilistico azionabile dalla Società, poi azionato, in ragione della manifesta impossibilità di difesa del Comune, in ordine all'*an* delle medesime, a causa delle carenze ed omissioni accertate ai capi precedenti al R.U.P. addebitabili.

7. – Incontestabili, altresì, si configurano sia la sussistenza del requisito del rapporto di servizio con l'Ente pubblico sia l'avvenuta integrazione in fattispecie di un pregiudizio erariale, per l'effetto delle condotte al convenuto contestate, dovendosi conseguentemente affermare la relativa responsabilità amministrativa per i fatti all'esame.

Non di meno, il Collegio ritiene doveroso svolgere le seguenti precisazioni in punto di quantificazione della quota di danno al medesimo imputabile, tenuto conto degli elementi risultanti dall'istruttoria attuata dalla Procura regionale.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa, nel quale, com'è noto, è preclusa la chiamata *iussu iudicis* di eventuali presunti responsabili non citati dal P.M. contabile, il Giudice, nel vagliare l'imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto, può accertare la compartecipazione causativa all'evento dannoso anche di soggetti

rimasti estranei al processo, al fine di parametrare la quota di responsabilità astrattamente addebitabile a quest'ultimi e di portarla in riduzione del *quantum* di condanna del soggetto convenuto (*rif.: l'articolo 83 del C.G.C.; cfr., in fattispecie, Sez. giur. Umbria, n. 53/2024, n. 30 e n. 57 del 2025*).

Ciò posto, occorre evidenziare che la primaria responsabilità concernente la conduzione dei lavori non può non gravare, oltre che sull'Appaltatore, sul Direttore dei lavori, al quale la disciplina normativa attribuisce, in particolare, la gestione tecnica e contabile dell'appalto.

Inoltre, risulta che il C.S.E. con propria dichiarazione del 23/03/2016 ha ritenuto di "*sanare una presunta mancanza amministrativa evidenziata dal collaudatore*" sostenendo che i lavori riportati nel 5° SAL sicurezza (*del 12/12/2014*) venivano eseguiti su disposizione dello stesso; ciò non chiarendo, tuttavia, l'effettivo motivo del ritardo dell'emanazione del certificato di collaudo, considerato che la predetta dichiarazione del 23/03/2016, potrebbe unicamente giustificare, eventualmente, l'inserimento nel 5° SAL (*del 12/12/2014*) di lavori – quota sicurezza - già precedentemente attuati nonché fatturati il 31/12/2014 dalla Società per l'importo di euro 16.761,35 (*il tutto, però, in totale difetto dell'individuazione della data di relativa ultimazione*), ma non "sanare" i ritardi del collaudo (*sino all'11/10/2016*) rispetto alla data di ultimazione dei lavori del 31/03/2015 attestata nel certificato stesso e da nessun ulteriore atto o fatto contraddetta.

Peraltro, con la convocazione in data 23/03/2016 del C.S.E. e del

Direttore dei lavori (*nota prot. 3567/2016 del 21/03/2016*; *depositata in allegato alla replica all'invito a dedurre*), il R.U.P. svolgeva riferimento a un precedente incontro avvenuto il 18/03/2016 con la Società e il Collaudatore, sulla definizione del 5° S.A.L., il che induce a ritenere che, alla data del 23/03/2016, tutti gli attori dell'appalto avevano contezza della vicenda e, ciò nonostante, il certificato di collaudo veniva emanato oltre sei mesi dopo (l'11/10/2016) in difetto di una motivazione congrua in ordine al ritardo dello stesso.

Nel merito è quindi avviso del Collegio che tutti i firmatari del documento in argomento abbiamo causalmente concorso all'ingiustificato ritardo contestato al Comune con le riserve n. 7 e 8 della Società, in quanto tutti erano tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare la relativa formalizzazione tempestiva (*articolo 54 del Capitolato speciale d'Appalto; rif. il certificato di collaudo, p. 19*) nonché tutti risultavano evidentemente edotti della genericità (*rectius: insufficienza e/o inadeguatezza*) della motivazione in proposito addotta, avallata quindi con le relative sottoscrizioni, anche nella prospettiva dell'assunzione del rischio di incorrere, per questo, in una ipotesi di responsabilità patrimoniale.

7.1. – Nella determinazione del contributo concausale apportato dai precitati soggetti nella produzione del danno indiretto alle finanze del Comune, indubbio rilievo assume quindi la figura del R.U.P., per i compiti di vigilanza e coordinamento delle procedure afferenti all'appalto di lavori pubblici, in relazione ai quali il Collegio valuta equo l'addebito al convenuto del risarcimento quantificato in euro **€ 17.018,25**

(*pari al 70% dell'importo di euro 24.311,79 preteso con l'atto di citazione*), ritenendo ascrivibile agli ulteriori soggetti non convenuti nel processo la quota del 30%, pertanto scomputata dall'importo di condanna.

8. – Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, la domanda della Procura regionale - in quanto parzialmente fondata - deve essere accolta e, per l'effetto, il convenuto va condannato al pagamento, in favore del Comune di Amelia (TR), dell'importo di euro **17.018,25** (*diciassettemiladiciotto/25*), da maggiorare con la rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

9. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato nell'ammontare di euro 269,10.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione della contumacia del convenuto *[OMISSIS] [Omissis]*, in accoglimento parziale della domanda della Procura regionale, lo condanna al pagamento, in favore del Comune di Amelia (TR), dell'importo di euro **17.018,25** (*diciassettemiladiciotto/25*), da maggiorare con la rivalutazione monetaria oltre a interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, nell'importo di euro 269,10 (*diconsi euro duecentosessantanove/10*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe Vicanolo Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*) (*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 4 novembre 2025.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(*f.to digitalmente*)